

m-dg		
03402702202 TRIBUNALE DI PARMA-SEGRETARIA		
N. 2871		
25 SET. 2023		
UOR	CC	RUO
Funzione 4	Macroattività 5	Attività 3
Fascicolo 3415	Sottofascicolo	



TRIBUNALE DI PARMA

**RINNOVO CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI PARMA E INTERCRAL PARMA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

**Premesso che**

A norma dell'art 54 del D.lvo 28 agosto 2000 n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n.145 e dell'art.73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.l. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

la legge 29 luglio 2010 n. 120 recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, ha novellato gli art. 186 e 187 del Codice della strada e che, per talune fattispecie, la predetta normativa prevede che la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. lvo 28 agosto 2000 n. 274, costi stente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso gli Enti sopra richiamati;

l'art.2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art.1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in oggetto;

**considerato che**

l'Associazione sottonotata, presso il quale potrà essere svolto il l.p.u., rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo,

**si rinnova**

la convenzione (di seguito "la Convenzione") stipulata in data 28 settembre 2017 – Prot.n. 2301/2017 tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Pio Massa, Presidente del Tribunale ordinario di Parma, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale") e nella persona del sig. Pinardi Mauro quale legale rappresentante dell'Associazione Intercral Parma aps iscritta al Runtis Promozione Sociale avente personalità giuridica ai sensi D.L.vo 117/17 Regione Emilia Romagna 28/8/2022 (di seguito "l'Amministrazione" o l' "Associazione" o "l'Azienda" o "l'Ente" o la Cooperativa Sociale):



**Art. 1**  
**Attività da svolgere**

L'Associazione consente ad ospitare presso le proprie strutture una compresenza massima di nr. 10 (dieci) soggetti condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art 54 del decreto legislativo citato in premessa ai fini dello svolgimento della loro attività non retribuita in favore della collettività.

In conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l'Associazione specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:

trasporto assistito di studenti disabili minori e non a scuola o presso luoghi di lavoro, trasporto assistito di pazienti oncologico e non presso strutture sanitarie o residenze. Trasporto assistito di anziani e disabili presso luoghi di cura, centri diurni, residenze per anziani e altre strutture quali Ausl, SP Parma, residenze anziani, Acer, ecc.. in seno ai servizi realizzati da Intercral Parma. Partecipazione attiva ad eventi o convegni o manifestazioni organizzati dall'associazione, realizzazione progetti specifici di diffusione di una cultura di cittadinanza attiva e di solidarietà, attività di tutela e contenimento della pandemie (attività di checkpoint, presso strutture sanitarie pubbliche), attività amministrative relative alla gestione dell'associazione, promozionali in merito alla diffusione della cultura della donazione del sangue e del dono, presenziare e organizzare eventi, distribuzione materiale informativo presso le scuole o enti pubblici, rapporti con le altre associazioni, ricerca e sviluppo attività innovative relative al terzo settore, gestione logistica della sede (archiviazione, pulizia, catalogazione, istanze, ecc...).

**Art. 2**  
**Modalità di svolgimento**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

**Art. 3**  
**Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni**

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:

- 1) Mauro Pinardi Presidente dell'Associazione o un suo delegato;
- 2) i soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture dell'Associazione con specifico incarico di coordinare l'attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni.

L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

**Art. 4**  
**Modalità del trattamento**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo. L'Associazione si impegna altresì a che i condannati

possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### **Art. 5**

#### **Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali**

E' fatto divieto all'Associazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell'Associazione ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 6**

#### **Verifiche e relazione sul lavoro svolto**

L'Associazione ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del decreto legislativo (se il condannato senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc...).

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### **Art. 7**

#### **Risoluzione della Convenzione**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Amministrazione.

#### **Art. 8**

#### **Durata della Convenzione**

La Convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e sarà prorogata tacitamente per ulteriori tre anni in caso di mancata disdetta un mese prima della scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale per gli affari penali.

Parma, li **25 SET. 2023**

Per il Tribunale di Parma  
Il Presidente del Tribunale  
Dott. Pio Massa



Per l'Associazione  
Intercra/Parma aps  
Dott. Mauro Pinardi

## **L'atto allegato è stato firmato digitalmente**

Firmato il **18/09/2023** dal Rappresentante Legale dell' Associazione INTERCRAL PARMA APS - Sede di Parma (PR) – Sig. Mauro PINARDI

Firmato il **25 SET. 2023** dal Presidente del Tribunale di Parma - Dott. Pio Massa

Parma, li **25 SET. 2023**

**Il Presidente del Tribunale**

**Dott. Pio MASSA**



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.